



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DIFETTO DI NOTIFICA DELL'ATTO PRESUPPOSTO E
LITISCONSORZIO NECESSARIO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, sentenza del 24/7/2025, n. 5355/2025.

Composizione

Pres. Montagna e Rel. Criscuolo.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 358 RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE.

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Ricorso introduttivo - Impugnazione per difetto di notifica dell'atto presupposto - - Litisconsorzio necessario tra il soggetto che ha emesso l'atto impugnato e il diverso soggetto che ha emesso l'atto presupposto – Sussistenza - Conseguenze.

Massima

Nel processo tributario, l'art. 14, comma 6-*bis*, del d.lgs. n. 546/1992 prevede che, se il ricorso introduttivo contesta il vizio di notificazione di un atto presupposto, devono essere evocati in giudizio sia il soggetto che ha emesso l'atto impugnato, sia il diverso soggetto che ha emesso l'atto presupposto del quale è contestata la notifica.

Rif. normativi

L'art. 14, comma 6 *bis*, del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro